SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. **520**.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati: *a)* denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante; *b)* nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile; *c)* sede legale; *d)* elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita; *e)* numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno; *f)* contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 ed all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché in caso di violazione degli articoli 12, 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che non osservano le disposizioni recate dagli stessi articoli, ovvero i provvedimenti adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

3. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamentodelle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 11, comma ottavo, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14, 15, comma 6, e 30, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

i) il comma 9 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

3. Per il mancato o irregolare adempimento, nel periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, degli obblighi previsti dalle disposizioni abrogate non si fa luogo all'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7.

Emittenti locali

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 4

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0562

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. **521.**

Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, del comune e della provincia di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle operazioni della missione umanitaria in Mozambico fino al 31 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria, nei territori del comune e della provincia di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

Art. 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

1. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire 231.628 milioni fino al 31 dicembre 1994, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1086 per lire 1.000 milioni; capitolo 1091 per lire 3.000 milioni; capitolo 1092 per lire 500 milioni; capitolo 1105 per lire 41.000 milioni; capitolo 1385 per lire 28.000 milioni; capitolo 1415 per lire 1.500 milioni; capitolo 1420 per lire 2.100 milioni; capitolo 1603/F per lire 600 milioni; capitolo 1802 per lire 3.000 milioni; capitolo 1872 per lire 10.000 milioni; capitolo 1878 per lire 2.000 milioni; capitolo 2000 per lire 1.000 milioni; capitolo 2002 per lire 2.700 milioni; capitolo 2102 per lire 43.000 milioni; capitolo 2103 per lire 500 milioni; capitolo 2104 per lire 26.841 milioni; capitolo 2107 per lire 10.000 milioni; capitolo 2503 per lire 20.378 milioni; capitolo 2802 per lire 10.000 milioni; capitolo 2804 per lire 13.500 milioni; capitolo 3001 per lire 7.000 milioni; capitolo 3101 per lire 2.000 milioni; capitolo 3204 per lire 2.009 milioni.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, sono prorogate per il personale impiegato in Mozambico fino al 31 dicembre 1994.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in lire 50.553,7 milioni, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1994: capitolo 1076 per lire 680 milioni; capitolo 1105 per lire 16.680 milioni; capitolo 1802 per lire 4.200 milioni; capitolo 2102 per lire 25.193,7 milioni; capitolo 3001 per lire 3.800 milioni.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PREVITI, *Ministro della difesa*
MARONI, *Ministro dell'interno*
MARTINO, *Ministro degli affari esteri*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0563

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. 522.

Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, concernente lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ravvisata la necessità ed urgenza di assicurare la gestione, in Italia e all'estero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in attesa di procedere al riordinamento dello stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, con esclusione del collegio dei revisori, cessano dalle loro funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro sei mesi dalla medesima data, il Ministro per il commercio con l'estero presenta al Parlamento una relazione con le proposte sulla riorganizzazione dell'Istituto, riferite anche al complesso delle altre istituzioni preposte all'internazionalizzazione dell'economia.

2. A decorrere dalla stessa data la gestione dell'Istituto è affidata ad un ufficio commissariale composto da un amministratore straordinario, che si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo composto da undici membri, compreso il presidente.

Art. 2.

1. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, ha la rappresentanza dell'Istituto ed esercita tutte le funzioni già di competenza del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del direttore generale. L'amministratore esercita le sue funzioni sulla base delle direttive emanate dal Ministro e persegue gli obiettivi di razionalizzazione, di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse umane e finanziarie e formula proposte al Ministro del commercio con l'estero in ordine alla definizione e all'articolazione delle funzioni pubbliche e dei servizi dell'Istituto, anche al fine della realizzazione di un diverso assetto organizzativo.

2. I direttori esecutivi, nominati dal Ministro del commercio con l'estero, provvedono all'attuazione delle delibere e delle direttive emanate dall'amministratore straordinario e curano gli adempimenti relativi alla realizzazione dei programmi promozionali, alla struttura e organizzazione degli uffici dell'Istituto in Italia e all'estero e alla gestione amministrativo-contabile dello stesso.

3. Il presidente e i membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero e sono scelti fra persone di riconosciuta competenza e comprovata esperienza nel settore della gestione imprenditoriale, dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla competitività o penetrazione commerciale e cooperazione economica nei mercati esteri, ovvero in materia legale-amministrativa; uno dei membri del comitato è nominato su proposta del Ministro del tesoro.

4. Il comitato consultivo rende pareri all'amministratore straordinario, obbligatori nelle ipotesi previste all'articolo 10, comma 1, lettere *a), b), c)* ed *e),* ed all'articolo 11, comma 3,. dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, nonché, ove richiesto, al Ministro del commercio con l'estero.

Art. 3.

1. L'amministratore straordinario, i direttori esecutivi e i membri del comitato durano in carica un anno, salvo ulteriore proroga di un anno, che può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

2. L'incarico di direttore esecutivo, se conferito ad un dirigente dei ruoli della pubblica amministrazione, comporta il collocamento fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico.

3. I compensi e le indennità da corrispondere all'amministratore straordinario, ai direttori esecutivi ed ai componenti del comitato sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. L'amministratore straordinario e gli altri soggetti investiti delle funzioni di cui al presente decreto possono essere confermati anche in regime di amministrazione ordinaria, in relazione all'evoluzione organizzativa che assumerà l'Istituto.

Art. 4.

1. Le delibere dell'amministratore sono sottoposte al Ministero del commercio con l'estero, che le approva secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. I termini di approvazione delle delibere sono ridotti a trenta giorni. Trascorso tale termine le delibere si intendono approvate.

3. I comitati consultivi previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, siedono presso il Ministero del commercio con l'estero, formulano proposte in merito alle linee direttrici della politica promozionale ed esprimono valutazioni sulla realizzazione dei programmi dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Restano in vigore le norme di legge, regolamentari e statutarie non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0564

DECRETO-LEGGE 29 agosto 1994, n. **523**.

Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione, al fine di consentire ai collegi dei docenti ed ai consigli di classe l'adozione di opportuni interventi didattici ed educativi fin dall'inizio del prossimo anno scolastico 1994-1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Abolizione degli esami di seconda sessione

1. Gli esami di seconda sessione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

2. L'articolo 74, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo allo svolgimento degli esami di seconda sessione, è abrogato.

Art. 2.

Interventi didattici ed educativi e verifica dei risultati

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi, coerenti con l'autonoma programmazione educativo-didattica di inizio d'anno, con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, finalizzati all'utile ed efficace inserimento nella programmazione di classe di progetti di recupero per discenti il cui profitto, durante il corso dell'anno, sia risultato insufficiente in una o più materie. L'attivazione degli interventi si realizza mediante la frequenza obbligatoria dei discenti a corsi di sostegno, nel caso di insufficienze non gravi, ovvero a corsi di recupero, nel caso di insufficienze rilevanti.

2. È demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere, al termine del primo periodo di verifica collegiale dei risultati conseguiti, l'attivazione degli interventi di cui al comma 1, che devono essere organizzati sulla base di moduli curriculari flessibili nel quadro delle linee programmatiche di cui al medesimo comma 1.

3. I criteri di svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 e le modalità e gli effetti della verifica dei risultati, sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, dal collegio dei docenti, e deliberati dal consiglio di istituto per quanto di propria competenza.

Art. 3.

Modalità di utilizzazione del personale docente e relativo trattamento economico

1. Le modalità di utilizzazione del personale docente per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative di cui all'articolo 2, nonché i criteri e la misura del compenso da erogare ai docenti medesimi nel limite della disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 5, sono stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da docenti appartenenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità, purché forniti di specifica abilitazione.

Art. 4.

Deroga al calendario scolastico

1. Le attività didattiche del personale docente di ruolo e del personale docente con supplenza annuale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 2, possono svolgersi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche dopo la data del 30 giugno e comunque non oltre quella del 15 luglio.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Norme transitorie - Delegificazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono efficaci fino alla sostituzione delle medesime con nuova disciplina deliberata dalle unità scolastiche sulla base del decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ONOFRIO, *Ministro della pubblica istruzione*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0566

DECRETO-LEGGE 31 agosto 1994, n. **524**.

Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia, patrocinata dall'ONU, sul crimine organizzato transnazionale che si terrà a Napoli nel prossimo novembre;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il completamento delle strutture, delle dotazioni strumentali, dei sistemi e servizi informatici e degli impianti di sicurezza del complesso giudiziario di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare contratti a trattativa privata, senza limiti di importo, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e a quanto previsto dal comma secondo dell'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. L'attuazione degli interventi è curata dalla Direzione generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

3. Al pagamento dei corrispettivi dei contratti di cui al comma 1 e delle spese comunque occorrenti provvede il direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia, sulla base di apposita certificazione in ordine alla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dallo stesso direttore generale o da un magistrato del Ministero da lui delegato.

4. Per i pareri di competenza dell'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione si applica il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

Art. 2.

1. È istituita una apposita commissione per la determinazione e l'adozione degli interventi strutturali e per ogni altra esigenza, in Napoli, connessa alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, nonché per la determinazione e l'adozione degli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, sito nel centro direzionale della città, e per le relative modalità esecutive.

2. La commissione è presieduta dal prefetto di Napoli ed è composta dal presidente della giunta regionale della Campania, dal presidente della provincia di Napoli, dal sindaco della città, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. Ciascun componente può delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o di impedimento del prefetto, da un funzionario da lui delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. La partecipazione alla commissione non comporta indennità o altri emolumenti.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto, che si avvale dell'ufficio tecnico provinciale e dell'ufficio tecnico del comune, richiedendo, se necessario, la collaborazione dell'ufficio tecnico regionale.

4. I provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvede la prefettura di Napoli, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto.

Art. 3.

1. Per le esigenze connesse alla realizzazione della Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1994.

2. Per le esigenze connesse agli interventi di sistemazione urbana e di manutenzione del territorio circostante il nuovo palazzo di giustizia di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1994.

Art. 4.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 2, il prefetto di Napoli opera quale funzionario delegato ai sensi dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e rende il conto amministrativo alla competente ragioneria regionale dello Stato.

2. Si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1994, recante istituzione del Segretariato nazionale per la Conferenza ministeriale mondiale delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 429.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*
MARONI, *Ministro dell'interno*
DINI, *Ministro del tesoro*
PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0565

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 aprile 1994, n. 525.

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione (regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91), adottato con decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2328/91 del 15 luglio 1991, che ha codificato il regolamento n. 797/85 e successive modifiche, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988, che stabilisce le condizioni di applicazione del regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 838/93 del 6 aprile 1993 che modifica il regolamento n. 4115/88 per quanto riguarda, in particolare, il regime sanzionatorio;

Visto il proprio regolamento di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1990, n. 34, e successive modifiche, recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime di aiuti per l'estensivizzazione delle produzioni agricole;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 10253 del 15 febbraio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34, è così sostituito:

«Art. 8 *(Istruttoria delle domande)*. — *1.* Qualora in fase istruttoria, nel corso di un sopralluogo in azienda, venga riscontrata una discordanza, rispetto all'impegno

assunto, pari od inferiore al 2% delle unità di misura della superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unità, il premio rimane fissato con riferimento alle sole unità accertate.

2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma è compresa entro il 10% del dichiarato, fino ad un massimo di due unità, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unità effettivamente accertate, decurtate, per tutto il periodo d'impegno, a titolo di sanzione, delle unità risultate in eccedenza.

3. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unità dichiarate o le due unità complessive, la domanda è respinta.

4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, gli uffici competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183».

Art. 2.

1. L'art. 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34, è così sostituito:

«Art. 9 *(Controlli e sanzioni)*. — *1.* Il Ministero, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 15, del regolamento CEE n. 4115/88.

2. Qualora, in seguito a controllo successivo al pagamento di una o più annualità di premio, venga riscontrata, rispetto all'impegno assunto, una discordanza pari od inferiore al 2% delle unità di misura dalla superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unità, il beneficiario è tenuto a restituire le somme già percepite in relazione alle unità risultate inesistenti; per le campagne successive il premio rimane fissato con riferimento alle sole unità accertate.

3. Nel caso di cui al precedente comma, se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma è compresa entro il 10%, fino ad un massimo di due unità, il beneficiario è tenuto a restituire il doppio delle somme già percepite in relazione alle unità inesistenti; per tutte le annualità d'impegno non ancora corrisposte, inoltre, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unità effettivamente accertate ed aventi i requisiti, decurtate, a titolo di sanzione, delle unità risultate in eccedenza o irregolari.

4. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unità dichiarate o le due unità, il beneficiario decade totalmente dall'aiuto ed è tenuto a restituire tutte le somme già percepite.

5. L'obbligo di restituire la parte di premio relativa alle unità eccedenti, con l'eventuale maggiorazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, non si applica qualora il beneficiario dimostri che la differenza non è a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa. In tale caso, per gli anni successivi al premio viene comunque corrisposto per le sole unità accertate.

6. Parimenti, nel caso previsto al precedente comma 4, in assenza di dolo o colpa, il beneficiario, pur decadendo dal regime, non è tenuto alla restituzione di quanto già percepito.

7. Viene altresì pronunziata la decadenza dal regime di aiuti, con le conseguenze di cui ai precedenti commi 4 e 6:

a) se il beneficiario vieta l'accesso all'azienda agli organi di controllo e rifiuta di collaborare, anche attraverso un proprio incaricato, alle relative operazioni;

b) se si accerta che il beneficiario non possedeva o non possiede i requisiti soggettivi per accedere all'aiuto, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34;

c) se si accerta che la produzione aziendale non è ricompresa tra quelle ammesse al regime, di cui all'art. 3 del citato decreto;

d) se si accerta che l'estensivizzazione è stata ottenuta mediante sottrazione dalla produzione di superfici ammesse al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione (art. 1 del regolamento CEE n. 2328/91) od ammesse a beneficiare del premio per l'abbandono definitivo delle superfici viticole (regolamento CEE n. 1442/88);

e) nel caso di colture consociate, se si accerta che la superficie utilizzata per il prodotto oggetto di estensivizzazione è inferiore al 60% della superficie totale interessata dalla consociazione;

f) nel caso di ampliamento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, se si accerta che il beneficiario aumenta la produzione oggetto di estensivizzazione utilizzando le superfici aggiunte;

g) se si accerta che gli strumenti di produzione di un'azienda zootecnica, resi liberi in conseguenza dell'estensivizzazione, vengono utilizzati dal beneficiario o da terzi per incrementare le produzioni oggetto del regime o la produzione suinicola o avicola;

h) se si accerta che le superfici foraggere di aziende zootecniche estensivizzate vengono in tutto o in parte utilizzate al di fuori dell'azienda stessa.

8. Qualora le cause di decadenza previste alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente si verifichino rispetto a non più del 10% del dichiarato, fino ad un massimo di 2 unità estensivizzate, la decadenza dall'aiuto è limitata alle sole unità risultate irregolari, con le conseguenze previste al precedente comma 3.

9. In tutti i casi di recupero totale o parziale delle somme corrisposte, l'importo dev'essere rimborsato con una maggiorazione pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto è stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%.

10. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 1994

Il Ministro: DIANA

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 196

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3. del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il regolamento CEE n 797/85 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 93 del 30 marzo 1985

— Il regolamento CEE n 2328/91 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 218 del 6 agosto 1991.

— Il regolamento CEE n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n L 361 del 29 dicembre 1988.

— Il regolamento CEE n 838/93 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 88 dell'8 aprile 1993.

— Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 1990 è stato pubblicato nel supplemento n 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n 48 del 27 febbraio 1990.

— La legge 16 aprile 1987, n 183, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0553

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 agosto 1994.

Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412: «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993:

l'art. 2, comma 2, secondo cui la tabella di cui all'allegato *A* al predetto decreto del Presidente della Repubblica, recante i gradi/giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

l'art. 2, comma 3, secondo cui i sindaci dei comuni comunque non indicati nell'allegato *A* citato adottano con proprio provvedimento i gradi/giorno con la metodologia e la procedura ivi previste e ne danno comunicazione ai fini delle successive modifiche dell'allegato *A*;

Viste le osservazioni formulate dalla provincia autonoma di Trento con nota n. 4/9 del 12 gennaio 1994, circa l'esistenza di alcune inesattezze o incongruenze nella individuazione dei gradi/giorno per alcuni dei comuni di quella provincia;

Vista la comunicazione n. 5901 del 6 dicembre 1993 del sindaco del comune di Castiadas, non indicato nel predetto allegato *A*, circa la determinazione dei gradi/giorno da riferirsi al proprio territorio comunale;

Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero con nota n. 640037 del 24 maggio 1994 ad alcuni comuni di nuova istituzione non indicati nel predetto allegato *A*;

Considerato che al comune di Maniace era stata erroneamente attribuita un'altitudine di 695 m;

Viste le valutazioni tecniche comunicate dall'ENEA rispettivamente con nota n. 10/94 dell'8 marzo 1994, con nota n. 1/94 del 18 gennaio 1994 e con nota n. 19/95 del 20 giugno 1994;

Vista la comunicazione effettuata da questo Ministero al comune di Maniace con nota n. 640070 del 7 luglio 1994;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi/giorno;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è integrata con le indicazioni relative ai seguenti comuni, da inserire nella tabella in ordine alfabetico all'interno dell'elenco relativo alla provincia di appartenenza:

pr Provincia	z Zona climatica	gr-g Gradi giorno	alt Altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri)	Comune
SA	C	1118	60	Bellizzi
RM	D	1620	147	Boville
NU	B	822	49	Cardedu
CA	C	921	60	Castiadas
CA	C	934	7	Elmas
SS	D	1507	457	Erula
RM	C	1240	1	Fiumicino
NU	E	2200	884	Lodine
NA	C	1273	175	Massa di Somma
CA	C	989	2	Monserrato
CA	B	844	66	Piscinas
CT	D	1879	830	Ragalna
RM	C	1908	312	San Cesareo
TA	C	1159	136	Statte
SS	C	937	9	Stintino
ME	B	654	10	Torrenova

2. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai seguenti comuni sono sostituite da quelle di seguito segnate a fianco di ciascuno di essi:

pr Provincia	z Zona climatica	gr-g Gradi giorno	alt Altezza sul livello del mare della casa comunale (espressa in metri)	Comune
TR	E	2580	131	Avio
CT	D	1693	787	Maniace
TR	E	2835	227	Mezzolombardo
TR	E	2276	85	Nago-Torbole
TR	E	2888	251	Roverè della Luna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A5680

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 agosto 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1994, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1994 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre settembre-ottobre 1994, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 9,55%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e pari al 9,55% per il bimestre settembre-ottobre 1994.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1994 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988:

d) all'1,45% per le operazioni di mutuo ricadenti nella disciplina dell'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 10,50% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) all'11,00% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) all'11,30% per le operazioni di cui al punto *c)*;

4) all'11,00% per le operazioni di cui al punto *d)*.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5722

DECRETO 29 agosto 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1994, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1993 con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione,nella misura dell'1% per l'anno 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre settembre-ottobre 1994 ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari all'8,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1994 all'8,75%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1994 sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 9,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5723

DECRETO 29 agosto 1994.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre settembre-ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 13 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1994, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre luglio-agosto 1994, nella misura del 9,15%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 9,90%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre settembre-ottobre 1994, nelle seguenti misure:

9,75% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

10,90% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5724

DECRETO 29 agosto 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di settembre 1994, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1993, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 30 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 10,70 per cento il tasso di riferimento per il mese di agosto 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di settembre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 9,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di settembre 1994 è pari al 10,95 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5725

DECRETO 29 agosto 1994.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, nel bimestre settembre-ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,05 per cento;

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1994, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1994 è stato determinato nella misura del 9,90 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1994 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il

tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1994 è determinato nella misura del 10,90 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5726

DECRETO 29 agosto 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1994, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre settembre-ottobre 1994, è pari all'8,75% per le operazioni fino a diciotto mesi e al 9,85% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1994, all'8,75% per le operazioni fino a diciotto mesi e al 9,85% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre settembre-ottobre 1994, per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 10,00% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 9,75% per le operazioni aventi durata superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 10,85% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5727

DECRETO 29 agosto 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre settembre-ottobre 1994, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1993, con il quale è stata fissata, per l'anno 1994, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla lora attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre settembre-ottobre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,30%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre settembre-ottobre 1994, al 9,30%.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1994 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1994, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 10,60% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 11,10% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 11,20% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale».

Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994.

94A5716

Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante: «Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero».

Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 422, recante: «Disposizioni urgenti per l'impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale, nonché in missioni umanitarie all'estero» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1994.

94A5717

Mancata conversione del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

Il decreto-legge 1° luglio 1994, n. 427, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1994.

94A5718

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno (Verbicaro provincia di Cosenza) S.c.r.l., in Verbicaro.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 12 agosto 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno (Verbicaro provincia di Cosenza) S.c.r.l., con sede in Verbicaro (Cosenza), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

94A5689

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 30 agosto 1994

Dollaro USA	1598,08
ECU	1926,17
Marco tedesco	1009,53
Franco francese	295,01
Lira sterlina	2450,18
Fiorino olandese	899,41
Franco belga	49,025
Peseta spagnola	12,177
Corona danese	255,18
Lira irlandese	2414,22
Dracma greca	6,655
Escudo portoghese	9,929
Dollaro canadese	1168,61
Yen giapponese	15,994
Franco svizzero	1194,38
Scellino austriaco	143,47
Corona norvegese	230,25
Corona svedese	206,22
Marco finlandese	312,74
Dollaro australiano	1188,17

94A5752

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 9 agosto 1994 l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad acquistare dai coniugi Clementi Luigi e Renghini Ida un immobile sito in Pescara, con ingresso in via Palermo, 8, meglio descritto nella perizia di stima asseverata da giuramento, redatta dall'arch. Giuseppe Di Marco in data 7 aprile 1986, per il prezzo di L. 160.000.000 ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale con dichiarazione del 25 maggio 1987.

94A5688

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «L. da Vinci» di Sorbolo ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n 489/I S A datato 22 febbraio 1994 del prefetto di Parma la scuola media statale «L. da Vinci» di Sorbolo è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni

una macchina da scrivere elettronica Olivetti ET 111 del valore di L 350 000,

una stampante mod Bubble Jet Printer BJ del valore di L. 714.000

Offerente Cassa di risparmio di Parma e Piacenza e Comitato anziani di Sorbolo.

94A5690

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Marconi» di Basilicagoiano di Montechiarugolo ad accettare alcune donazioni.

Con decreto prot. n. 887/I S A datato 8 marzo 1994 del prefetto di Parma la scuola media statale «G Marconi» di Basilicagoiano di Montechiarugolo è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni

un personale computer Olivetti PCS 386SX colore dotato di stampante Olivetti DM 309SL del valore totale di L. 2 360 000 + I V A ;

una mouse Olivetti,

un modem fax 2400 bps del valore di L 370 000 + I V A.

Offerente: comune di Montechiarugolo

94A5691

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Maggia» di Cossato ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n 902/Sett. I-2.46 29/1 datato 1° aprile 1994 del prefetto di Vercelli la scuola media statale «L. Maggia» di Cossato è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni.

un volume «L'italiano nelle regioni-lingua nazionale ed identità regionali» a cura di F Bruni, casa ed UTET,

un volume grammatica italiana «Suoni Forme Costrutti» casa ed. UTET, del valore complessivo di L. 372.000.

Offerente signori Anna e Valerio Maggia

94A5692

Autorizzazione alla scuola media statale di Masserano ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 1272/Sett I-2 75.29/1 datato 30 aprile 1994 del prefetto di Vercelli la scuola media statale di Masserano s.s. di Buronzo è stata autorizzata ad accettare la donazione di un calcolatore Olivetti M240 di modico valore Offerente sig Fusero Domenico

94A5693

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Integrazione alla delibera 4 dicembre 1990 concernente gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario

Il CIPE nella seduta del 3 agosto 1994 ha deliberato quanto segue: «L'elenco dei minerali non metalliferi indicati nella lettera *c)* del punto 2 della delibera CIPE del 4 dicembre 1990 è integrato con la sostanza minerale marna da cemento».

94A5720

Cessione da Agip S.p.a. ad ENEA di parte della quota di partecipazione in Eurodif

Il CIPE nella seduta del 2 giugno 1994 ha deliberato quanto segue:

«1. È approvata la riduzione della partecipazione italiana in Eurodif dal 16,25% all'11,111% mediante cessione della quota dell'8,125% posseduta dall'Agip S.p.a. in parte alla Cogema (5,139%) ed in parte all'ENEA (2,986%).

2. Le modalità di pagamento all'Agip S.p.a. del controvalore delle azioni acquisite dall'ENEA, pari a 29.860 000 franchi francesi, saranno disposte con apposito provvedimento legislativo».

94A5721

FERROVIE DELLO STATO
Società di trasporti e servizi per azioni

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 1994 è pagabile presso le banche sottoindicate, la prima cedola d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 1994/16 agosto 1994 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,05%.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S p.a - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la seconda cedola, pagabile il 17 novembre 1994, resta fissato nella misura del 2,25%.

94A5748

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 28 luglio 1994 recante: «Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1994).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «DECRETO 28 luglio *1884*», leggasi: «DECRETO 28 luglio *1994*».

94A5738

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
V a Vitt Emanuele 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro 1

PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300